



Sentenza 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Vella Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23761** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di
citazione depositato in data 18/7/2024, ritualmente notificato il
22/7/2024, nei confronti di:

Fongoni Danilo (CF: FNGDNL55L06L103A), nato a Teramo il 6/7/1955, residente in Ancona, via Montacuto, n. 14/c, elettivamente domiciliato (come da procura rilasciata in sede di deduzioni nella fase preprocessuale) presso lo studio dell'avv. Mauro Mocchegiani in Ancona, via Astagno, n. 3, pec: mauro.mocchegiani@pec-ordineavvocatiancona.it;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza
della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non costituito in giudizio il Fongoni.

FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), il decreto n. 2238 del 6/9/2019, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 400/2018 R.G.V.G., promosso dai sig.ri Gianolla Mirco, Andrea e Luca (in qualità di eredi di Schiavoni Livia) per ottenere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione, a causa della non ragionevole durata della procedura relativa al fallimento della Società GIPI s.n.c. di Schiavoni Livia & Coacci Anna Grazia.

Con tale decreto il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in favore dei predetti Gianolla della somma di € 15.600,00, da maggiorarsi di interessi legali dalla pronunzia al saldo e di spese processuali, liquidate in € 540,00 per onorario professionale, oltre € 232,58 per esborsi, spese generali al 15%, IVA e C.P.A.

In tale decreto la Corte di Appello evidenziava che la durata della procedura fallimentare aveva ecceduto la soglia della ragionevolezza per un lasso temporale quantificabile (con approssimazione semestrale) in anni 26, detraendo dalla sua durata complessiva di anni 31, mesi 8 e giorni 20 (dal 30/10/1985, data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, al 20/7/2017, data di deposito del decreto che aveva chiuso la procedura) quella di anni 6, prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 89/2001 (secondo cui: "Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione

	forzata si è concluso in tre anni e se la procedura concorsuale si è	
	conclusa in sei anni”).	
	Nel medesimo decreto venivano anche individuate gravi	
	inadempienze imputabili al curatore fallimentare Fongoni Danilo, che	
	aveva lasciato trascorrere ben undici anni prima di procedere alla	
	ripartizione dell’attivo.	
	L’Ufficio di Contabilità della Corte di Appello di Ancona comunicava	
	alla Procura di aver provveduto a dare esecuzione al suddetto decreto	
	con gli ordinativi di pagamento nn. 599, 600 e 601, emessi in data	
	20/6/2020, per complessivi € 15.706,68 (€ 5.523,56 per indennizzo in	
	favore di ciascuno dei Gianolla), e n. 602, emesso in data 20/6/2020	
	per € 896,30, a titolo di rifusione delle spese legali.	
	2. Dall’esame della documentazione acquisita la Procura ha rilevato	
	l’enorme ritardo con cui era stata definita la procedura fallimentare,	
	ritardo dovuto principalmente a gravi inadempienze imputabili al	
	curatore fallimentare Fongoni Danilo.	
	In particolare, la Procura ha riferito che con sentenza del 30/10/1985	
	il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società GIPI s.n.c.	
	di Schiavoni Livia & Coacci Anna Grazia, nominando quale giudice	
	delegato il dott. Gianni Enrico e quale curatore il dott. Danilo	
	Fongoni, esercente la professione di commercialista.	
	In data 28/1/1986 si teneva l’udienza per l’esame dello stato passivo.	
	In data 24/10/1986 il curatore depositava la relazione iniziale, di cui	
	all’art. 33 della L.F., e il 29/1/1987 lo stato passivo veniva dichiarato	
	esecutivo.	
	3	

Dopo il compimento delle operazioni preliminari e l'effettuazione delle pertinenti attività gestorie, in data 15/9/2005 il Fongoni depositava il rendiconto finale, che veniva approvato il 6/10/2005.

Non seguivano ulteriori attività da parte del curatore, ad eccezione del deposito di una relazione periodica in data 5/11/2008.

Con nota del 27/9/2011 il Giudice Delegato, dott.ssa Betti, sollecitava la chiusura della procedura fallimentare, rammentando le responsabilità derivanti dalla L. n. 89/2001 ed invitando il curatore Fongoni a relazionare per iscritto sullo stato del procedimento.

Ulteriore sollecito veniva rivolto al Fongoni in data 4/7/2012.

Entrambi tali note non erano oggetto di riscontro da parte del
curatore.

Con ulteriori due note di sollecito, la prima del 26/8/2015, a firma del G.D. dott.ssa Romito, la seconda del 15/4/2016, a firma del G.D. dott.ssa Monterotti, veniva anche prospettata la revoca del Fongoni dall'incarico di curatore.

In assenza di riscontri da parte del Fongoni, con decreto del 9/6/2016
il Tribunale di Ancona disponeva l'apertura del procedimento di
revoca del curatore fallimentare.

All'udienza del 15/9/2016 finalmente compariva il Fongoni,
comunicando che a breve avrebbe depositato il piano di riparto finale.

Il G.D. assegnava al curatore il termine del 26/9/2016, invitandolo ad integrare il piano di riparto con una relazione dettagliata circa tutte le attività svolte nella gestione del fallimento sino ad allora.

Il Fongoni depositava in data 26/9/2016 il piano di ripartizione finale

dell'attivo, che veniva dichiarato esecutivo il 9/12/2016.

In data 26/6/2017, il curatore veniva sollecitato dal dr. Carlo Masini, G.D. subentrato nella procedura fallimentare, al deposito degli atti conclusivi ed a relazionare per iscritto sulle ragioni ostative alla definitiva chiusura del fallimento.

Avendo il Fongoni presentato l'istanza per la ripartizione finale dell'attivo, la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa il 6/7/2017.

3. Ciò premesso, il P.M. ha contestato al curatore Fongoni Danilo di aver tenuto un comportamento ingiustificatamente inerte per un arco temporale di ben 11 anni, intercorrente dal 15/9/2005 (data di deposito del rendiconto finale) al 26/9/2016 (data di deposito del piano di ripartizione finale dell'attivo), nonostante i ripetuti solleciti rivoltigli dai Giudici Delegati succedutisi nella procedura fallimentare.

Pertanto, il P.M. ha chiesto la condanna del Fongoni al pagamento in favore del Ministero della Giustizia dell'importo di € 7.620,50 (€ 600,00 per ogni anno di ritardo ingiustificato più le spese legali, pari ad € 896,30, corrisposte al difensore dei Gianolla), a titolo di risarcimento del danno derivato dal suo comportamento, connotato da grave negligenza e da inescusabile violazione dei doveri correlati alla funzione di curatore fallimentare.

In punto di diritto, la Procura ha sottolineato che nessun dubbio può esservi sul fatto che la vicenda in esame rientri nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e sulla sussistenza del rapporto di

	servizio con l'Amministrazione della Giustizia, di cui il curatore	
	fallimentare rappresenta un organo ausiliario con qualifica di	
	pubblico ufficiale.	
	4. Considerato che nell'atto di citazione il P.M. aveva dichiarato di	
	non opporsi e ritenuto applicabile l'art. 131, comma 1, del Codice di	
	giustizia contabile, con decreto f.u. n. 126/2024 il Presidente di questa	
	Sezione riteneva che il Fongoni potesse essere ammesso al rito	
	monitorio; pertanto, determinava in € 5.000,00 la somma, comprensiva	
	di interessi legali e rivalutazione monetaria, che il Fongoni, in caso di	
	dichiarazione di accettazione, da inviarsi in segreteria entro il termine	
	di 30 giorni, avrebbe dovuto versare in favore del Ministero della	
	Giustizia.	
	Il Fongoni non ha inoltrato alcuna dichiarazione di accettazione del	
	rito monitorio e non si è neppure costituito in giudizio.	
	5. All'odierna udienza il P.M., preso atto della contumacia del	
	Fongoni, ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria, così	
	come formulata nell'atto di citazione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto	
	Fongoni Danilo, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di	
	citazione, non si è costituito in giudizio.	
	2. La Procura regionale ha contestato al Fongoni il danno indiretto	
	subito dal Ministero della Giustizia, che aveva dovuto corrispondere	
	ai sig.ri Gianolla Mirco, Andrea e Luca (eredi di Schiavoni Livia) un	
	indennizzo, a titolo di equa riparazione, a causa della eccessiva durata	
	6	

di una procedura fallimentare, in cui il Fongoni svolgeva le funzioni di curatore.

A tal riguardo, va rammentato che la Legge Fallimentare n. 267 del 1942 espressamente prevede che il curatore è l'amministratore del patrimonio fallimentare ed ha la responsabilità della puntuale effettuazione di tutte le operazioni gestionali occorrenti, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 3).

L'art. 33 della L.F. dispone che: *"Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza impiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulle responsabilità del fallito o di altri e su quanto possa interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (... omissis...). Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnate dai risultati della sua gestione (... omissis...)"*.

Inoltre, l'art. 38 L.F. impone al curatore di adempiere con diligenza e perizia ai doveri del proprio ufficio, mentre la L. n. 5/2006 ne rafforza il ruolo propulsivo nella procedura.

Delineato il perimetro normativo, occorre verificare gli elementi strutturali della fattispecie dannosa oggetto del presente giudizio.

Non è revocabile in dubbio che nel caso di specie sia sussistente il rapporto di servizio con l'Amministrazione della Giustizia, di cui il curatore fallimentare rappresenta un organo ausiliario, con qualifica

di pubblico ufficiale.

Si osserva, infatti, che il curatore è inserito dal punto di vista funzionale, ancorché temporaneamente, nell'apparato organizzativo dell'Amministrazione della Giustizia, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che in capo al medesimo può configurarsi una responsabilità per danno erariale, rientrante nella giurisdizione del giudice contabile (v. Corte dei conti, Sez. Piemonte, sentenze n. 102/2013 e n. 77/2014).

D'altro canto, come evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (v. sentenza n. 1/2006/Q.M.), "il giudizio sull'equa riparazione, di cui alla L. n. 89/2001 (legge Pinto), costituisce, in caso di accoglimento del ricorso, il presupposto per un autonomo e differente giudizio di responsabilità amministrativo- contabile, appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti".

Orbene, dalla documentazione acquisita e dall'analitica illustrazione dei fatti, effettuata dalla Procura nell'atto di citazione, emerge come le attività svolte dal Fongoni siano state caratterizzate da numerose e reiterate inadempienze, più volte stigmatizzate anche dai Giudici Delegati preposti alla procedura fallimentare.

D'altronde, la sussistenza di tali inadempienze non è stata contestata dal convenuto, che è rimasto contumace nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

Appare, quindi, evidente che l'enorme durata della procedura fallimentare in questione, protrattasi per anni 31, mesi 8 e gg. 20, di cui quella di anni 26 (con approssimazione semestrale) è risultata

eccedente rispetto ai parametri fissati dalla L. n. 89/2001, con conseguente imputazione di responsabilità all'Amministrazione della Giustizia, è in gran parte ascrivibile all'inescusabile inerzia del curatore Fongoni Danilo, come chiaramente sottolineato dalla Corte di Appello di Ancona nel decreto n. 2238 del 6/9/2019, con cui è stata accolta l'istanza di equa riparazione proposta dai sig.ri Gianolla.

Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la prospettazione della Procura, secondo cui il Fongoni non ha impiegato, nell'espletamento delle proprie funzioni di curatore, la diligenza richiesta dalla normativa di cui agli artt. 33 e 38 della Legge Fallimentare, causando un ingiustificato protrarsi, perlomeno per un periodo di 11 anni, della procedura relativa al fallimento della Società GIPI s.n.c., con conseguente condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001, richiesta dai sig.ri Gianolla.

3. Va, dunque, accolta la richiesta della Procura di condanna del Fongoni al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 7.620,50, a titolo di risarcimento del danno ritenuto ascrivibile alla sua condotta gravemente negligente, considerato il periodo di totale inerzia ingiustificata, protrattasi per ben 11 anni dal 15/9/2005 (data di deposito del rendiconto finale) al 26/9/2016 (data di deposito del piano di ripartizione finale dell'attivo), nonostante i ripetuti solleciti che gli erano stati rivolti dai Giudici Delegati succedutisi nella procedura fallimentare.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico del

Fongoni.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,
definitivamente pronunciando, condanna Fongoni Danilo:

- al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di
€ 7.620,50, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, con
decorrenza dalla data (22/7/2024) di ricevuta notifica dell'atto di
citazione e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da
tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla
somma rivalutata;

- alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio,
liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del Codice di
giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2026 e ss.mm.).

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 dicembre
2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 31 dicembre 2024
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini
Il Funzionario amministrativo
Dott. Valerio Carletti
(f.to digitalmente)